

FOCUS HUMAN RIGHTS 25 GENNAIO 2023

La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito dalla recente Cop 27

di Giovanni Tarantino Ricercatore di Filosofia del diritto Università del Salento



La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito dalla recente Cop 27*

di Giovanni Tarantino

Ricercatore di Filosofia del diritto Università del Salento

Abstract [It]: La recente adozione in sede di Cop 27 del Fondo Loss and Damage costituisce un indubbio passo in avanti verso la realizzazione della giustizia climatica, che trova nella solidarietà il suo valore fondativo. Il Fondo, però, risarcisce solo gli Stati "materialmente vulnerabili" agli effetti negativi del cambiamento climatico e non fornisce titolo per il risarcimento delle persone. In questo contributo, si ambisce, quindi, sottolineare le ragioni dell'inderogabilità di una solidarietà, intergenerazionale, che si rivolga non soltanto agli Stati, ma anche agli individui, presenti e futuri.

<u>Title</u>: Solidarity towards future generations as the foundation of climate justice. Notes starting from the Loss and Damage Fund established by the recent Cop 27.

Abstract [En]: The recent adoption in COP 27 of the Loss and Damage Fund constitutes an undoubted step forward towards the realization of climate justice, which finds its founding value in solidarity. However, the Fund only compensates states that are "materially vulnerable" to the negative effects of climate change and does not provide entitlement to compensate individuals. In this contribution, therefore, the aim is to underline the reasons for the imperative nature of an intergenerational solidarity that is addressed not only to states, but also to individuals, present and future.

<u>Parole chiave</u>: cambiamento climatico, generazioni future, giustizia, solidarietà, vulnerabilità <u>Keywords</u>: climate change, future generations, justice, solidarity, vulnerability

<u>Sommario</u>: 1. Per un primo inquadramento delle questioni in campo. 2. La solidarietà a fondamento della "giustizia climatica". 3. Il Fondo Loss and damage: un parallelismo tra Stati vulnerabili e vulnerabilità delle generazioni future rispetto ai danni che possono derivare dal cambiamento climatico. 4. Dalla solidarietà verso le generazioni future all'accoglimento di una concezione virtuosa della giustizia climatica. 5. Considerazioni conclusive leggendo la Costituzione.

1. Per un primo inquadramento delle questioni in campo

Da poche settimane si è conclusa a Sharm el-Sheikh la Cop 27, la Conferenza delle parti fra i rappresentanti degli Stati firmatari dell'UNFCCC¹, che ha visto un confronto finalizzato all'adozione di misure di ulteriore contenimento del *Climate change*. Le risultanze delle sessioni di lavoro, però, si sono

^{*} Articolo sottoposto a referaggio.

¹ United Nations Framework Convention on Climate Change (o "Accordi di Rio"). È l'accordo internazionale prodotto dalla United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), di Rio de Janeiro, nel 1992.



dimostrate deludenti in termini di una più generale conservazione e stabilità dell'intero sistema climatico². Tanto si è avuto specialmente a causa dell'opposizione di alcuni Stati alla diminuzione dei limiti che non devono essere superati nella produzione in atmosfera dei suddetti gas serra. Limiti che erano stati fissati a 1,5 gradi di aumento massimo rispetto ai livelli preindustriali. Meglio, appare opportuno ricordare che l'Accordo di Parigi, aveva fissato il limite massimo di aumento della temperatura a 2 gradi, ma, detto qui in estrema sintesi, lo stesso Accordo aveva "raccomandato" di tenersi entro gli 1,5 gradi di aumento massimo³. Limiti questi che erano stati confermati, successivamente, nelle conclusioni della Cop 26 di Glasgow del 2021. Comunque, la delusione a cui si è accennato prima si riferisce soprattutto al fatto che, pur se il limite degli 1,5 gradi è stato confermato nel documento conclusivo⁴ della recente Cop, nessun passo avanti si è concretamente fatto, invece, verso l'effettiva riduzione dell'utilizzo del carbone e degli altri combustibili fossili. Quanto si è riuscito a conseguire, quindi, non porta utilità a quell'obiettivo ormai sostenuto da anni consistente nella conquista dell'obiettivo di avere "zero emissioni" nel 2050⁵.

E la delusione per i risultati ottenuti si ritrova, ad esempio, nelle dichiarazioni sia del Segretario Generale dell'ONU Guterres, sia in quelle di Timmermans, Vicepresidente della Commissione europea.

Il primo, in avvio dei lavori, ha lanciato un monito alla responsabilità, ricordando che le temperature globali continuano ad innalzarsi, per cui: «Siamo su un'autostrada per l'inferno climatico con il piede ancora sull'acceleratore»⁶. Inoltre Guterres ha fatto un appello «affinché nasca uno storico Patto tra economie sviluppate ed economie emergenti: un Patto di Solidarietà Climatica».

² Dire sistema climatico significa riferirsi all'intero pianeta Terra. Il sistema climatico, infatti, secondo la definizione scientifica accettata dall'art. 1 dell'UNFCCC, supera e ricomprende i vari ecosistemi, che invece sono segmenti della sola biosfera. L'obiettivo di questa Convenzione, allora, si rivela essere quello di cercare la conservazione e la stabilità del sistema climatico (come stabilito, tra l'altro, dall'art. 2 sempre dell'UNFCCC), cioè - si ripete- consiste nel cercare la stabilità dell'intero Pianeta, che viene, invece, destabilizzato di continuo (in tutte le sue sfere) dalle azioni antropogeniche. Tanto, come detto a conclusione del *Preambolo* della stessa Convenzione, con lo scopo di «proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni».

³ L'Accordo di Parigi è un trattato internazionale stipulato il 12 dicembre 2015 tra gli Stati aderenti all'UNFCCC. In sintesi, l'obiettivo dell'Accordo, contenuto nel suo art. 2, è quello di «è di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico».

⁴ Consultabile, al momento, soltanto nella sua bozza non ufficiale. In rete, si veda il sito https://unfccc.int/cop27.

⁵ Cfr. l'art. 4, comma 1, dell'*Accordo di Parig*i.

⁶ Rinvenibile in rete. Cfr. https://www.insic.it/tutela-ambientale/cop-27-il-programma-della-conferenza-delle-partidella-convenzione-delle-nazioni-unite-sui-cambiamenti-climatici-di-sharm-el-sheikh/.

La metafora dell'acceleratore pone in risalto l'urgenza dell'implementazione di misure di effettiva riduzione delle emissioni antropiche climalteranti. Al proposito si è, infatti, di recente sostenuta l'estrema rilevanza del "fattore temporale" della giustizia climatica. La garanzia da assicurare, consiste, in breve, nel chiedere alle generazioni presenti oggi di compiere scelte capaci di assicurare un tempo sufficiente all'adozione di misure a contrasto del cambiamento climatico anche alle generazioni future. In argomento, cfr. M. CARDUCCI, Ordinamenti giuridici e sistema climatico di fronte all'autoconservazione, in "Ars Interpretandi", 2, 2022, pp. 13-28.

Carducci in questo scritto, riflettendo sul contrasto tra l'autoconservazione del diritto e l'autoconservazione del sistema climatico, afferma che «Volenti o nolenti, tra le due dinamiche autoconservative – quella giuridica e quella del sistema climatico – è ormai in atto la "partita finale"; il "Climate Endgame"» (p. 20). Ma, mentre per la volontà autoconservativa del diritto e degli ordinamenti giuridici il fattore temporale ha un'importanza relativa, per l'autoconservazione dei sistemi



Anche Timmermans ha espresso delusione, ed ha affermato, inoltre, in chiusura della Cop, che si è «mancato nell'azione per minimizzare le perdite e i danni», facendo, quindi, un importante rinvio alla problematica della riduzione delle "perdite e dei danni", a cui, invece, la Cop 27 ha fornito una prima risposta. Negli accordi conclusivi, infatti, (con soddisfazione, questa volta) è rientrata anche la previsione dell'istituzione del Fondo *Loss and Damage*⁷, cioè di un fondo finalizzato ad indennizzare gli Stati più vulnerabili per le perdite ed i danni derivanti dal cambiamento climatico⁸.

Ed è proprio partendo dalla previsione del Fondo *Loss and Damage* che si proporranno le riflessioni che seguiranno in queste pagine. Tanto perché si ritiene che essa sia attuativa di quell'appello alla "solidarietà climatica" a cui prima si è accennato.

2. La solidarietà a fondamento della "giustizia climatica"

Il ricordato richiamo di Guterres alla "solidarietà climatica", ad avviso di chi scrive, costituisce il fondamento primo di quella "giustizia climatica" che, di fatto, è sottesa all'intero impalcato teorico delle riflessioni sul fenomeno del *Climate change*, e che, sostanzialmente, costituisce la stessa finalità eticogiuridica a cui i lavori delle varie Cop, in ultimo, tendono. A questo proposito, se si immagina un ipotetico

climatici l'importanza del tempo è essenziale. Carducci, infatti, ricordando che la crisi ambientale è stata definita come una tempesta morale perfetta, scrive che essa è «"perfetta", perché attivata dal concorso, nello stesso tempo e nello stesso spazio planetario, di più fattori perturbatori antropogenici (aumento della temperatura media globale, perdita di biodiversità, inquinamento, zoonosi, desertificazione, estinzioni di massa ecc.), capaci di moltiplicarsi a cascata, con effetti domino di distruzione crescente; "morale", perché imporrebbe ai sistemi convenzionali umani, incluso il diritto, ripensamenti assiologici sulle giustificazioni delle regole di convivenza» (p. 23). Afferma questo ricordando, però, che: «Questa lettura è interessante ma inadeguata, perché ignora il fattore tempo, quale variabile del sistema climatico sottratta alla disponibilità umana, e riduce la "tragedia" a una questione etica, su cui deliberare nei tempi e nei modi che si preferiranno. Il tempo, invece, è in scadenza: è un "Endgame", come accennato; per cui, di effettivamente "tragico", c'è l'orizzonte temporale dell'azione, non quello morale. In una parola, la domanda non è che cosa decidere risolutivamente, bensì entro quando farlo» (Ibidem). Richiamando egli in nota anche il recente scritto in argomento di P. BOLTOM et al., The Green Swan. Bis, 2020.

⁷ Per un primo inquadramento del complesso tema del danno climatico si veda, tra tutti, R. MECHLER et al. (a cura di), Loss and Damage from Climate Change. Concepts, Methods and Policy options, SpringerOpen, 2019.

⁸ Fondo riconosciuto dalle *Decisions taken at the Sharm El-Sheikh Climate Change Conference*, che, nella versione non ancora definitiva, come detto nella nota 4, si può leggere sul *web* nel sito dell'UNFCCC, all'indirizzo https://unfccc.int/cop27. Con la Decision -/CP.27 - *Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts*, infatti, le Parti della Cop 27 accettano l'istituzione di tale fondo a favore dei Paesi più vulnerabili.

⁹ Della vasta bibliografia sul fenomeno del cambiamento climatico, tra i molti, si vedano: S. CIUFFOLETTI et al. (a cura di), La Crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico, in Jura Gentium, XVI, 1, 2019; M. DI PAOLA, Cambiamento climatico. Una piccola introduzione, Roma, LUISS, 2015; M. MIGLIAVACCA - L. RIGAMONTI (a cura di), Cambiamenti climatici. Un approccio interdisciplinare per capire un Pianeta in trasformazione, Bologna, il Mulino, 2010; F. PASSARINI, CEDU e cambiamento climatico, nella decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Urgenda, in "Dir. Umani e dir. int.", 3, 2020, pp. 777-785; A. PISANÒ, Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei, Napoli, ESI, 2022; T. SCOVAZZI, L'interpretazione e l'applicazione "ambientalista" della Convenzione Europea dei Diritti Umani, con particolare riguardo al caso "Urgenda", in "Riv. giur. amb.", 3, 2019, pp. 619-633; G. TARANTINO, Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo, Milano, Giuffrè, in corso di pubblicazione; I. TRUJILLO, Vulnerability, Human Rights and Climate Change, in N. GULLO (a cura di), Human Rights and the Environment. Legal, Economic and Ethical Perspectives, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 459-471.



piano inclinato attraverso il quale il principio di solidarietà perviene al valore della giustizia, declinata nel contesto della tutela dell'ambiente (nella macro dimensione) ed in quello del contrasto al *Climate change* (nella microdimensione), si avrà che tale percorso di presenterà come diviso in due direttrici distinte, che, tuttavia, si ricongiungeranno, in ultimo, giungendo come un sinolo a quel traguardo di giustizia climatica che si erano prefissate di raggiungere. Queste due direttrici sono: a) quella che si sviluppa in una dimensione orizzontale e guarda ad una solidarietà¹⁰, geopoliticamente intesa, tra gli Stati e tra gli individui che oggi popolano il Pianeta, cioè tra i presenti; b) quella che si sviluppa, invece, in una dimensione che si potrebbe definire verticale, che, cioè, guarda ad una solidarietà delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future¹¹.

Con rimando alla prima di queste due direttrici, si può considerare che questa forma di solidarietà orizzontale, tra gli Stati, come tra i cittadini, con facilità viene accolta sia nella riflessione etica, sia sul piano del diritto. Tanto l'etica, quanto il diritto, infatti, agevolmente accolgono la possibilità che, attraverso l'interrelazionalità di chi è presente, si possa giungere, pattiziamente, a decidere quali si ritenga possano essere le soluzioni migliori da adottare. È quello che è avvenuto anche con la Cop 27, dove le "parti" (giuridicamente intese), proprio relazionandosi tra loro, e, sulla base dei principi (etici) di riferimento di ciascuna, sono addivenute, concordemente, alla scelta delle misure ritenute più idonee per contrastare il fenomeno del *Climate change* in atto.

Se si considera, invece, la seconda direttrice, si ripete, quella della solidarietà che impegna le generazioni presenti nei confronti di quelle future, il discorso si fa più complicato. L'accettazione della solidarietà (declinata come responsabilità) tra le generazioni, infatti, sfugge dall'accoglimento all'interno delle categorie teoriche tradizionali dell'etica, come pure stenta ad essere accettato nel confronto dottrinale sul piano del diritto. Con questo non si vuole affermare che non vi siano stati tentativi di un suo accoglimento teoretico nel confronto etico-giuridico. Nel confronto etico, il più riuscito di tali tentativi può ritrovarsi, infatti, nella posizione dell'etica della responsabilità di Jonas, e nel primo imperativo proposto da questo Autore, il quale chiede "che ci sia un'umanità" anche nel futuro 12. Ma altri tentativi si trovano, ad esempio, anche in alcune correnti dell'utilitarismo 13 e nel neocontrattualismo 14, di cui, in questa sede, però, non appare opportuno fornire un approfondimento. Sul piano giuridico, poi, di solidarietà intergenerazionale

¹⁰ Per un primo inquadramento del valore di solidarietà, si veda V. TONDI DELLA MURA, La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in "Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti", n. 00 del 02.07.2010.

¹¹ Sulla necessità di considerare il rapporto intergenerazionale il riferimento, tra i molti, va a F. G. MENGA, *L'emergenza* del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente, Roma, Donzelli, 2021.

¹² Cfr. H. JONAS, *Il principio di responsabilità*. *Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. it. a cura di P. Rinaudo, a cura di Portinaro P. P., Torino, Einaudi, 1990, p. 178.

¹³ Si veda G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma-Bari, Laterza, 1995. Specialmente il cap 5, titolato *Utilitarismo e generazioni future*.

¹⁴ Tra tutti, il riferimento va a J. RAWLS, *Una teoria della giustizia* (1971), trad. it. di U. Santini, a cura di S. Maffettone, Milano, Feltrinelli, 1983².



si trova traccia in molti documenti di diritto metanazionale (per lo più di *soft law*, quindi non giuridicamente vincolanti), ma anche in alcune costituzioni. E tra le costituzioni, i riferimenti più espliciti si ritrovano in quella tedesca¹⁵ e, con la novella del 2022, anche in quella italiana¹⁶.

Orbene, il sinolo che le due direttrici torneranno a costituire nel momento in cui si avvicineranno al traguardo della giustizia climatica consisterà nell'avvenuto riconoscimento di quella comunanza dell'essenza umana¹⁷, che è presente tra gli individui delle generazioni di oggi, come tra quelli delle generazioni presenti e quelli delle generazioni future. Essenza che permea di sè la specie umana, che è un soggetto naturale non individuale, dotato di una sua identità originaria razionale, che si sviluppa nel susseguirsi delle generazioni. E la specie umana possiede anche dignità, in virtù della sua superiorità morale che già Aristotele ha riconosciuto e descritto. Ed è proprio a quella dignità ontologicamente presente negli individui di oggi e delle generazioni future che massimamente si rivolge quel sentito morale di solidarietà.

In forma esplicita, il dovere di solidarietà intergenerazionale accompagna l'intero portato della *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future*¹⁸, nel cui *Preambolo* è presente un monito relativo alla «necessità di stabilire nuovi, equi e globali legami di partenariato e di solidarietà fra le generazioni come pure di promuovere la solidarietà intergenerazionale per la comunità dell'umanità».

Solidarietà che, implicitamente, invece, si ritrova come principio proclamato nel *Preambolo* dell'Accordo di Parigi, per restare al tema del contrasto al cambiamento climatico, che indubbiamente può porsi tra i prodromi concettuali dell'istituzione poi avutasi del Fondo *Loss and Damage*. Ma in questo Documento, vi è anche la previsione contenuta nel suo art. 8 (su cui si tornerà a breve), che fa espresso rinvio al connubio esistente tra *Loss* e *Damage* ed al rimedio a questi ultimi che gli Stati sono chiamati a porvi.

¹⁵ Nella Costituzione tedesca, l'art. 20a, aggiunto nel 1994 e titolato *Protezione dei fondamenti naturali della vita*, recita: «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

¹⁶ La recente modifica della Costituzione si è avuta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*.

Per un primo inquadramento delle questioni più rilevanti, si veda R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in "Federalismi.it", 11, *paper* - 6 aprile 2022, pp. 2-8.

¹⁷ Sostenuta, in numerosi scritti, da Agius, anche con riferimento alla conservazione dell'ambiente. Al proposito, si veda almeno E. AGIUS, *Intergenerational justice*, in J. Chet Tremmel (ed.), *Handbook of intergenerational justice*, Edward Elgar Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2006, 16, pp. 317-332; ID., *Our Common Home belongs to all Generations*, in "Melita Theologica. Journal of the Faculty of Theology University of Malta", 71/2, 2021; ID., *The Rights of Future Generations. In Search of an Intergenerational Ethical Theory*, Catholic University of Leuven, Leuven, 1986.

¹⁸ UNESCO, 12 novembre 1997.



La solidarietà, quindi attraverso la predisposizione di doveri¹⁹ (più sentiti e moralmente accettati, che imposti) per le generazioni presenti fonda i diritti delle medesime e delle generazioni future. Doveri che qui si declinano come imperativi che portano ad un'attenuazione delle cause antropogeniche del *Climate change*; diritti, invece, che si sostanziano nell'ereditare dalle generazioni precedenti un ambiente naturale non sconquassato da scelte irresponsabili, integro almeno quanto quello goduto da chi ha immediatamente prima vissuto il Pianeta, salubre, e che permettano, in sintesi, la continuazione della vita, nel tempo, della specie umana. Che realizzino, cioè, quel ricordato imperativo primo di Jonas che chiede "che ci sia un'umanità" anche in futuro.

3. Il Fondo Loss and damage: un parallelismo tra Stati vulnerabili e vulnerabilità delle generazioni future rispetto ai danni che possono derivare dal cambiamento climatico

Come accennato prima, la considerazione iniziale sul connubio tra Loss e Damage, si deve all'Accordo di Parigi, che ad essi esplicitamente si riferisce nel suo art. 8., al comma 1, dove afferma che «Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici», affidando, più avanti nel testo dell'articolo, proprio agli accordi delle future Cop la scelta delle misure per il risarcimento dei suddetti danni e perdite.

Il Fondo *Loss and damage*, quindi, ha lo specifico scopo di risarcire gli Stati vulnerabili che, più di altri, possono subire danni e perdite dal cambiamento climatico²⁰.

_

¹⁹ Tracciare una mappa bibliografica sui doveri sarebbe impresa assai ardua. Qui ci si limita a ricordare solo i contributi di: F. GIUFFRÈ, *I doveri di solidarietà*, in M. BALDUZZI et al. (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino Giappichelli, 2007, pp. 3-51; T. GRECO, *Il ritorno dei doveri*, in "Cultura e diritti", 1/2012, pp. 91-98; P. B. HELZEL, *Per una teoria generale del dovere*, Padova, CEDAM, 2016; A. INCAMPO, *Filosofia del dovere giuridico*, Bari, Cacucci, 2012; A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in L. VENTURA - A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 305-350; B. ROMANO, *Il dovere nel diritto. Giustizia, uguaglianza, interpretazione*, Torino, Giappichelli, 2014.

²⁰ Appare, però, opportuna, a questo punto, una precisazione. I termini correlati di *Loss* e di *Damage* servono ad identificare solo i danni "materiali" che possono derivare agli *Stati* dalla difficoltà di adattarsi agli effetti del *Climate change*. Non considerano, invece, i danni alle *persone*. Infatti, i testi ufficiali in inglese dell'UNFCCC e dell'*Accordo di Parigi* non usano il termine *Harm* che, invece, ha il significato di "danno alla persona". Questa scelta lessicale fatta all'atto della redazione dell'UNFCCC non è casuale, ma voluta: serve ad evitare il possibile richiamo al principio *No Harm* di diritto internazionale generale (che, poi, è la trasposizione a livello di diritto internazionale del principio di civiltà giuridica *neminem laedere*). Ne sia prova il fatto che nel par. 52 della Dec. 1/CP 21 dell'UNFCCC, adottata dalla Cop 21, si è espressamente stabilito che *Loss and Damage* non possono costituire un titolo per esperire azioni legali finalizzate al risarcimento di danni alle persone. In argomento, si rinvia all' unico testo che in Italia si sofferma sul tema, L. BUTII, S. NESPOR, *Il diritto del clima*, Milano-Udine, Mimesis, 2022. Di questo volume si veda il cap. 9 titolato *L'Accordo di Parigi*, e spec. le pp. 143-148.

A parere di chi scrive, la precisazione appena data risulta importante ai fini delle riflessioni sulla solidarietà, in quanto il Fondo Loss and Damage, come detto, guarda soltanto alla solidarietà tra gli "Stati" (è la trasposizione del principio internazionale della buona fede), mentre la solidarietà verso le generazioni future è di matrice personalista e si indirizza agli individui ed alla specie umana intesa nella sua totalità. Di conseguenza, se si considera che Loss and Damage si limita a risarcire solo gli Stati che sono "vulnerabili materialmente", e non da titolo, invece, al risarcimento delle persone (come sarebbe permesso, invece, in termini di Harm) che restano in una condizione di vulnerabilità nei confronti degli effetti



La Cop 27, quindi, ha costituito un notevole passo in avanti rispetto all'attuazione del disposto dell'art. 8 dell'Accordo di Parigi. Un'attuazione, difficile, che era attesa da molto tempo.

Attuazione, ancora, che, se si segue, nuovamente, Carducci, può configurare quella che questo Autore definisce come una seconda possibilità di inquadrare l'oggetto della giustizia climatica²¹. Possibilità che individua tale oggetto «nell'esposizione passiva al rischio climatico derivante dal riscaldamento globale. In questo caso, non si tratta di garantire nel tempo un cambiamento climatico "ottimale" nell'efficienza del benessere di tutti; si tratta di eliminare o ridurre il rischio climatico tenendo conto delle disuguaglianze di sottoposizione allo stesso». Attuazione, che, quindi, può configurare questa possibilità di inquadramento della giustizia climatica perché correlata direttamente all'eliminazione (od al tentativo di essa) delle disuguaglianze, che nel caso del Fondo *Loss and Damage* sono disuguaglianze tra Stati e tra popoli. L'oggetto specifico di tale concezione di giustizia climatica, infatti, «risiede nella necessità di promuovere la riduzione delle emissioni di *gas serra* tenendo conto delle diverse condizioni socioeconomiche di individui o Stati, il cui benessere materiale verrebbe compromesso dagli impatti climatici in modo non equo»²².

Ma, come Carducci aveva fatto notare, nella sua voce, per il primo tentativo di inquadramento dell'oggetto di giustizia climatica, anche questa seconda concezione della giustizia climatica, però, finisce per restare «totalmente prescissa da qualsiasi verità naturale esterna o esogena rispetto alla sola autodeterminazione umana e non considera tutte le dinamiche del sistema climatico, compromesse dal riscaldamento globale»²³, che si potrebbero rapportare, qui si aggiunge, alla rottura dell'equilibrio tra *l'economia umana* e l'*economia della natura*, ampiamente intese²⁴. Un equilibrio che può continuare a sussistere solo se nel rapporto tra l'economia dell'uomo e quella della natura si accetta di riconoscere la presenza di un valore intrinseco nella natura²⁵, che va inteso alla stregua di un «valore indipendente da ciò che alle persone

negativi dei cambiamenti climatici (nel presente come nel futuro), a maggior ragione deve tornare il richiamo ad un dovere di solidarietà intergenerazionale, ormai divenuto inderogabile.

²¹ La prima, nell'elenco di tre che egli individua, è riferita all'ambito economico e si sostanzia nell'avere il cambiamento climatico a guisa di una situazione ottimale. La terza, come si vedrà più avanti, invece, fa coincidere l'oggetto della giustizia climatica con il danno (immediato o futuro) causato dal cambiamento ambientale. Cfr. M. CARDUCCI, voce *Giustizia climatica*, in *Enc. Bioet. Sc. giur.*, vol I° di Aggiornamento, Napoli, ESI, pp. 200-202, in corso di pubblicazione. ²² *Idem*, 201.

²³ Ibidem.

²⁴ Per l'approfondimento, si rinvia a G. Tarantino, *Su un rapporto armonico tra uomo e natura: una riflessione etico-giuridica*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", n. 12/2018, pp. 1-17.

²⁵ Com'è stato autorevolmente affermato, infatti, in una ricostruzione del percorso teorico, che guarda a diversi autori, e che può portare alla scoperta delle motivazioni profonde che inducono a realizzare la tutela dell'ambiente: «Tra prosa e versi, tra resoconti di avventure e intuizioni profetiche, prove di sopravvivenza e testimonianze, tra considerazioni di ogni tipo: agronomiche, ornitologiche, biologiche, ecologiche, filosofiche, politiche, quel che negli autori citati e nelle loro tesi (ad esempio: principio di conservazione, di utilità, etica della terra, principio di preservazione, di protezione, di conciliazione, di saggezza) emerge il valore morale intrinseco della natura, che, al pari dell'uomo, richiede d'essere trattata per quel che è, e cioè una dimensione fondamentale, al contempo plurale (animale, vegetale, minerale) e dipendente



capita di apprezzare, desiderare o avere bisogno, o da ciò che è bene per loro»²⁶. Equilibrio che, al contrario, non può sussistere se si condivide una posizione di antropocentrismo strong, come può essere quella che "oggettivizza" l'ecosistema concependolo come l'ambiente entro cui, utilitaristicamente, può svolgersi senza alcun limite l'agire economico dell'uomo. Si è detto di questa possibile deriva utilitaristica perché, seguendola, si giungerebbe al risultato per il quale, nel momento in cui vivere in un ambiente naturale salubre, conservare la biodiversità, adoperarsi per contrastare e correggere il Climate Change, non fosse più ritenuta "un'utilità", sarebbe perfettamente lecito distruggere l'ambiente naturale o il sistema climatico più ampiamente intesi. Nel dire questo, non ci si vuole spostare verso la condivisione di teorie olistiche o cosmocentriche²⁷. Si ritiene infatti che, proprio in virtù della necessarietà del rispetto di quella dignità che prima si è posta alla base della solidarietà intra e intergenerzionale ed il riconoscimento della superiorità morale dell'uomo rispetto agli altri esseri viventi sul pianeta resti la chiave di lettura più idonea per risolvere la crisi ambientale in atto. Quello che si sostiene non è un antropocentrismo che, oggettivando la natura, porti alla piena realizzazione di quella che è stata definita come l'era dell'Antropocene²⁸, ma un antropocentrismo che potremmo definire moderate, com'è quello che, pur ponendo l'uomo al centro dell'ecosistema gli chiede di farsi custode²⁹ e non dominatore sprezzante e cinico di esso.

Anche qui torna il riferimento alla solidarietà. Infatti, pur se permane nell'ambito dell'agire dell'economia umana un'indifferenza nei confronti del rispetto dell'economia della natura, e se si perpetua da più parti la teorizzazione per cui l'uomo può liberamente continuare a sfruttare senza limiti le risorse della natura, appare tuttavia sempre più evidente che tale libertà sfrenata dell'uomo che impatta sull'ecosistema debba

⁽tutto dipende da tutto), che non può legittimare forme di appropriazione, trasformazione e manipolazione radicali», A. C. AMATO MANGIAMELI, *Natur*@. *Dimensioni della Biogiuridica*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 25-26.

²⁶ R. DWORKIN, *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale* (1993), trad. it. di C. Bagnoli, a cura di S. Maffettone, Comunità, Milano, 1994, p. 98.

²⁷ F. TODESCAN, *Dal cosmocentrismo classico all'antropocentrismo moderno: appunti di antropologia filosofica*, Vicenza, Edizioni del Rezzara, 1985.

²⁸ Il riferimento è a P.J. CRUTZEN, Benvenuti nell'Antropocene, a cura di A. Parlangeli, Mondadori, Milano, 2005.

²⁹ Posizione sostenuta, ad esempio, dall'antropocentrismo cattolico, che si ritrova nella *Genesi,* II, 15. Più ampiamente su questa posizione teorica si veda FRANCESCO, Lettera enciclica *Laudato Si'*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015.

Da un punto di vista laico, invece, tale posizione di antropocentrismo moderato si può ritrovare, ad avviso di chi scrive, nelle modifiche apportate agli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana (si veda la nota 16). In queste modifiche vi è un riferimento sia alla tutela dell'ambiente, sia alla tutela degli animali. Tutela che certamente resta affidata all'uomo, ma che porta comunque nuova considerazione anche ad altri elementi dell'ecosistema.

Per l'approfondimento ulteriore sulla recente riforma costituzionale, si veda l'interessante forum, dal titolo Ambiente e Costituzione: appunti sulla riforma in itinere, presente in "Federalismi.it", 16/2021, che accoglie i contributi di L. CASSETTI, Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?; A. L. DE CESARIS, Ambiente e Costituzione; G. DI PLINIO, L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente; T.E. FROSINI, La Costituzione in senso ambientale. Una critica; I. A. NICOTRA, L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid; F. RESCIGNO, Quale riforma per l'articolo 9.

Si rinvia, inoltre, a M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in "Corti supreme e salute", 1/2022, pp. 127-154.



ormai essere limitata, anche in considerazione del "fattore temporale" e dell'*Endgame* a cui ci si è prima riferiti. Onestà intellettuale, però, deve far considerare che tale presa di coscienza della necessità di limitare la sfrenata libertà dell'uomo si è palesata già da alcuni decenni. Un esempio di limitazione dell'autonomia dell'agire umano nel campo dell'economia si ritrova già nella Costituzione italiana. Nell'art. 2, infatti, si richiama l' "adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", con ciò frenando oggettivamente la libertà dell'individuo, che può continuare a portare avanti la sua attività nel campo economico, ma che incontra un limite proprio in quel 'dovere inderogabile' di solidarietà che ogni cittadino ha riguardo alla comunità. Solidarietà che, per il discorso che qui si porta avanti, si declina anche nella tutela dell'ecosistema. Come peraltro si è ulteriormente rimarcato con l'intervenuta novella degli articoli 9 e 41, prima ricordata in nota.

Accanto a quello che si è detto fin qui, poi, appare opportuno ricordare in conclusione, solo per inciso, che se si parte dal fondare i diritti dell'uomo sulla dignità, di cui si è detto sopra, e quindi sulla superiorità morale dell'uomo rispetto all'ecosistema, il passo potrebbe farsi breve nel sostenere che l'antropocentrismo dei diritti dell'uomo porti al mancato rispetto della natura e, quindi, alla crisi ambientale. A parere di chi scrive, però, questa lettura si dimostra non corretta, in quanto il problema riguarda, invece, la tipologia di antropocentrismo che l'antropologia moderna ci ha consegnato. Antropologia che, specie a partire dalle grandi rivoluzioni del Settecento e dalla rivendicazione dei diritti dell'individuo, ha escluso l'elemento natura dal rapporto uomo-natura, privilegiando, cioè, massimamente l'uomo. Il problema, quindi, non è quello del fondamento dei diritti dell'uomo sulla dignità umana, ma è quello di trovare una visione antropologicamente corretta del rapporto uomo-natura. Per tentare questo si dovrebbe considerare la dignità umana come ricompresa nella dignità della natura, considerando che anche l'uomo è natura (se per natura si intende tutto ciò che ontologicamente non deriva dalla tecnica, dall'artificio umano, ma dalla natura stessa). Partendo da qui, si può dire che se si accetta che l'ecosistema sia asservito al libero suo utilizzo da parte dell'uomo si disconosce che la dignità umana sia ricompresa nella dignità della natura e si finisce per accettare la concezione che ci dice che l'uomo sia legittimamente il dominatore della natura. Con ciò non si vuole sostenere che vi debba essere una pari gradazione nel riconoscimento di diritti all'uomo ed a tutti gli elementi che compongono l'ecosistema, si vuole, invece, solo affermare che una visione antropologicamente corretta del rapporto uomo-natura appare essere non quella che vede l'uomo realizzarsi a danno della natura, ma quella che gli chiede di agire cercando costantemente di far coincidere il proprio utile, il proprio bene, con il bene del sistema climatico unitariamente considerato. Sistema climatico di cui egli stesso fa parte, in tal modo si avrà che il bene del Pianeta coinciderà anche con il bene dell'uomo, come per molti versi la concezione dell'uomo "custode" della natura sostiene.



Nella voce *Giustizia climatica*, infine, accanto alle altre due ricordate nel paragrafo che precede, Carducci fa menzione anche di una terza concezione: quella che inquadra l'oggetto della giustizia climatica nel danno, presente e futuro. Non si approfondiranno qui le questioni connesse a tale concezione, ci si limita a ricordare soltanto che anche di questa concezione l'Autore evidenzia le criticità.

4. Dalla solidarietà verso le generazioni future all'accoglimento di una concezione "virtuosa" della giustizia climatica

Se si guarda, ora, dalla pluralità dei tentativi esperiti in dottrina di inquadrare la giustizia climatica, e se si vuole proporre un superamento maggiormente "virtuoso" di questi, continuando a seguire Carducci, si può concordare con la necessità di legare alla definizione della giustizia climatica il rifiuto della "legge di Hume", e di conseguenza accettare il precipitato giuridico delle posizioni cognitivistiche che, sul piano dell'etica, a differenza delle teorie non-cognitivistiche, ammettono la possibilità che la ragione umana possa pervenire alla conoscenza dell'essenza ontologica delle cose. Carducci, infatti, lega al ricordato "fattore temporale" il rifiuto della legge di Hume che la corretta definizione della giustizia climatica implica. Fattore temporale che assume un connotato di irreversibilità, che è proprio della termodinamicità connessa alle leggi di natura, che difficilmente trova allocazione entro le categorie giuridiche occidentali, sinallagmatiche, che declinano la giustizia intergenerazionale. Secondo l'Autore, di conseguenza: «Questo spiega perché la proiezione al futuro della giustizia climatica debba necessariamente realizzarsi nel superamento della "legge di Hume" o della c.d. "fallacia naturalistica", secondo cui è impossibile dedurre da semplici fatti doveri di condotta umana. Il fatto termodinamico sovrasta e si impone sulla volontà umana per una ragione che prescinde da qualsiasi considerazione morale, in quanto deriva dall'inevitabile connessione biofisica della specie umana. Nella termodinamica, essere e dover essere non sono separati. È in questa unità che l'essere umano è chiamato non tanto a esercitare su di essa la propria volontà di autodeterminazione, quanto piuttosto a compiere le proprie scelte rispettando la necessità della sopravvivenza attraverso la dipendenza dalla natura, in quanto vita e non solo libertà»³⁰. Ne deriva, che nel campo specifico della giustizia climatica si proporrà un modello "virtuoso" di essa, soprattutto rivolto alle generazioni future, se ci si adopererà per «custodire il sistema climatico in quanto tale e non solo compensare o ripristinare diritti e pretese umane su di esso per il passato. Nella custodia, tra l'altro, si recupera la connessione biofisica persa con l'era industriale del benessere umano. In fin dei conti, l'ultima proposizione del citato art. 2 dell'UNFCCC, che invoca il dovere umano di rispettare i tempi della natura come beneficio della generazione presente e di quelle future, traduce in regola giuridica questo "primo

³⁰ M. CARDUCCI, voce Giustizia climatica, op. cit., pp. 208-209.



comandamento anonimo" di giustizia intertemporale»³¹. Ma la giustizia climatica realizzata attraverso il rispetto dei diritti delle generazioni future può trovare giustificazione anche se ci si rivolge alla ricordata solidarietà, riferendosi, però, alla specie umana considerata nella sua totalità (cioè, considerata come un'entità naturale non individuale, dotata di essenza razionale, che sviluppa la sua evoluzione nel susseguirsi delle varie generazioni) e non ai soli singoli individui, Solidarietà che, in tal modo, diviene un valore che dal piano intragenerazionale, transita a quello intergenerazionale. Passaggio questo che può considerarsi come già avvenuto se si richiamano, ad esempio, i *diritti evologici*, cioè i diritti che nella catalogazione di Bobbio sono i diritti della terza generazione³².

5. Considerazioni conclusive leggendo la Costituzione

A conclusione, si prende atto che il Fondo *Loss and Damage* costituisce un passo in avanti verso l'attuazione del principio di solidarietà nel percorso che può condurre alla giustizia climatica, anche se tale fondo, come detto, si rivolge solo ai danni "materiali" che gli Stati possono subire dal fenomeno del *Climate change*. Accanto alla solidarietà, però, si auspica che in un futuro non lontano (l'*Endgame* non permette di attendere molto a lungo) si realizzi anche una *responsabilità*, verso gli individui e soprattutto verso le future generazioni³³. Responsabilità che nei lavori della Cop 27 si sarebbe potuta realizzare attraverso una pedissequa applicazione del principio di precauzione³⁴. Tale principio, infatti, si sarebbe ritrovato pienamente attuato nelle scelte (non compiute, come visto) volte ad un'effettiva riduzione dell'immissione dei *gas serra* nell'atmosfera e delle altre azioni antropiche climalteranti, che possono derivare anche da direttrici di ricerca scientifica non in linea con il rispetto dell'ambiente naturale. Si pensi alle scoperte tecnoscientifiche³⁵ che hanno portato alla scoperta dei motori termici a combustione interna

_

³¹ *Idem*, p. 209. Il riferimento al "primo comandamento anonimo" che fa l'Autore, ovviamente è al "che ci sia un'umanità" di Jonas, prima visto in queste pagine.

³² Il riferimento va a N. BOBBIO, L'età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, pp. XIV-XV.

³³ Sulla responsabilità nei confronti delle generazioni future, si vedano, almeno, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, FrancoAngeli, 2008; ID., Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, Giappichelli, 2005; R. BIFULCO - A. D'ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, Jovene, 2008.

Con riferimento più esplicito al tema della responsabilità intergenerazionale connessa alla problematica del cambiamento climatico, si veda anche L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in "Osservatorio Costituzionale-AIC", 4/2021, pp. 212-230.

³⁴ Il principio di precauzione, presente in molti documenti di diritto internazionale e domestico riferiti alla tutela dell'ambiente, è richiamato anche nell'art. 3, comma 3, dell'UNFCCC, dove di legge che «Le Parti devono adottare misure *precauzionali* per individuare anticipatamente, per prevenire o ridurre al minimo le cause del cambiamento climatico e per ridurne gli effetti negativi». Per considerazioni esaustive sul principio di precauzione, *ex plurimis*, si rinvia a L. MARINI - L. PALAZZANI, *Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica*, Roma, Edizioni Studium, 2008.

³⁵ Per tecnoscienza si deve intendere quel sovvertimento del tradizionale rapporto esistente tra scienza e tecnica, con la seconda che oggi, a differenza del passato prevale sulla prima. Sul tema si veda L. PALAZZANI, *Dalla bio-etica alla tecnoetica: nuove sfide al diritto*, Torino, Giappichelli, 2017.



che oggi equipaggiano quasi tutti i mezzi di trasporto e che sono un'importante causa dell'inquinamento atmosferico. A questo proposito, se si segue il principio di precauzione, si deve dire che è corretto che vi sia una "programmazione" dell'attività scientifica, che deve essere di natura politica e giuridica al tempo stesso e deve essere finalizzata al rispetto della dignità dell'uomo ma anche al rispetto del valore intrinseco della natura. La scienza, in ultimo, è chiamata a seguire i dettami del diritto, ed il diritto è chiamato a porre regole capaci di far coincidere il bene dell'individuo con quello della natura, della quale lo stesso individuo resta, sempre, parte, pur se considerato nella sua superiorità morale.

Da questa prospettiva, assumono rilevanza i contributi italiani, della dottrina e della giurisprudenza, sul principio costituzionale di solidarietà, scandito dall'art. 2, alla luce della recente legge costituzionale n. 1 del 2022, che prima si è ricordata. Quel principio, infatti, è considerato non soltanto "fondante" (unitamente a quello di uguaglianza) dell'ordinamento, quindi posto in «posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali»³⁶, ma è dotato anche di "forza propria di espansione"³⁷ capace di imporre "limiti strutturali" e doveri *erga omnes*³⁸, tanto da essere assunto dalla Corte costituzionale quale punto di riferimento nell'attuazione di qualsivoglia altro principio, anche quando questo sia subentrato come "nuovo" nel quadro costituzionale³⁹.

Com'è noto, le riformate disposizioni degli artt. 9 e 41 sanciscono il "nuovo" principio costituzionale di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. E lo declinano inoltre alla stregua di "interesse" delle future generazioni, eleggendo poi ambiente e salute umana a "limiti" dell'iniziativa economica privata, statuiti senza intermediazione legislativa⁴⁰.

Lo scenario conduce verso la constatazione per cui il "nuovo" principio intertemporalmente e limitativo dell'autonomia economica, dovrà necessariamente integrare la "fondante" solidarietà, già riconosciuta in passato⁴¹, portando rinnovata e piena legittimazione a una responsabilità *erga omnes* aperta a tutte le sue implicazioni del tempo attuale e del futuro⁴², comprese le sfide climatiche.

³⁶ Corte cost. sent. n. 264/2012 al p. 5.3 del Considerato in diritto.

³⁷ Così già S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, rist. inalt., Milano, Giuffrè, 1967, p. 104.

³⁸ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, Padova, Cedam, 1992², pp. 483 e ss.

³⁹ Cfr. Corte cost. sent. n. 88/2014 al p. 7.2 del Considerato in diritto.

⁴⁰ Riguardo al significato dell'assenza di riserva di legge nell'art. 41, secondo comma, Cost., da intendere, già prima della riforma del 2022, come "dovere di rispetto della Costituzione" erga omnes, si rinvia alla ricostruzione presente in M. ESPOSITO, Profili costituzionali dell'autonomia privata, Padova, Cedam, 2003, pp. 49 e ss.

⁴¹ Per una sintesi recente di tale prospettiva, si veda M. MALVICINI, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi*, in "*BioLaw Journal*–Rivista di BioDiritto", 2, 2022, pp. 183-202.

⁴² Lungo questa direttrice, tra l'altro, sembrano procedere le prime applicazioni giurisprudenziali dei riformati articoli costituzionali, per esempio da parte del Consiglio di Stato: cfr., al riguardo, F. MOTTA, *La riforma dell'art. 41 Cost. davanti al Consiglio di Stato: scelte pubbliche, dati scientifici e transizione ecologica*, in "LaCostituzione.info", 6 ottobre 2022.